



Sentenza n.157/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato

Presidente relatore

dott. Rossana De Corato

Consigliere

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 38108 del registro di segreteria, sul conto giudiziale reso dal tesoriere del Comune di Trani, "Banca Popolare di Bari s.c.p.a." (oggi BDM spa) per il periodo 01.01.2023-31.03.2023, depositato il 15 luglio 2025;

VISTA la relazione di deferimento n. 50/2026 sul conto in giudizio, depositata in Segreteria il 30 gennaio 2026;

VISTO il decreto del 3 febbraio 2026 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza per la trattazione del giudizio;

VISTE le conclusioni della Procura depositate il 22 maggio 2026;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente relatore dr. Antonio D'Amato, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Maria Stefania Balena, nessuno

comparso per l'Amministrazione e l'agente contabile.

FATTO e DIRITTO

1. Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione della tesoreria del Comune di Trani da parte della "Banca Popolare di Bari s.c.p.a." (oggi BDM spa) per il periodo 01.01.2023-31.03.2023.

Con la relazione d'irregolarità indicata in epigrafe, il magistrato istruttore ha evidenziato che il Comune di Trani, con convenzione del 08.07.2004, rep. n. 318, aveva affidato alla "Banca Popolare di Bari s.c.p.a." il servizio di tesoreria comunale sino al 30.06.2009.

Alla scadenza della citata convenzione, l'Ente non ha provveduto all'affidamento del servizio ad altri istituti bancari, di talché Banca Popolare di Bari avrebbe continuato a gestire la tesoreria comunale sino al 31.03.2023 ai medesimi patti e condizioni di cui alla convenzione cessata.

Per tali ragioni, a giudizio del Magistrato istruttore la "Banca Popolare di Bari s.c.p.a." deve ritenersi legittimata alla resa del conto.

A far tempo dal 1° aprile 2023, il servizio *de quo* è stato affidato, a seguito di nuova procedura di gara, ad altro istituto bancario.

1.1 Dalla relazione di deferimento, risulta altresì che:

- il conto reca la sottoscrizione digitale del legale rappresentante pro tempore dell'istituto tesoriere;
- lo stesso è stato reso in data 11.04.2024 e, per tanto, nel rispetto del termine di legge decorrente dalla cessazione della gestione;
- il modello utilizzato è conforme a quello di cui all'allegato 17 del D. Lgs n. 118/2011, nelle sue tre parti: 17/1 - movimentazione della

	cassa in entrata; 17/2 - movimentazione della cassa in uscita; 17/3	
	- quadro riassuntivo della gestione di cassa;	
	- la parifica è intervenuta con determinazione dirigenziale n. 452 del	
	04.04.2024 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario	
	dell'Ente;	
	- la gestione complessiva delle operazioni finanziarie effettuate si	
	presenta regolare e conforme alle vigenti disposizioni di legge;	
	- il conto n. 23370, essendo relativo all'ultima gestione dell'agente	
	contabile e comprendendo partite attinenti a precedenti gestioni	
	dello stesso agente, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 147,	
	comma 3, lett. b) c.g.c. con conseguente necessità di rimessione	
	dello stesso all'esame del Collegio, anche ai fini della declaratoria	
	di regolarità e del discarico dell'agente contabile.	
	Alla luce di quanto sin qui premesso, con la relazione di deferimento	
	sono stati chiesti l'approvazione del conto giudiziale e il discarico	
	dell'agente contabile.	
	2. Con decreto del 3 febbraio 2026 è stata fissata l'odierna udienza per	
	la trattazione del giudizio.	
	3. Con nota depositata il 22 maggio 2026 la Procura regionale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 148 c.g.c.,	
	concordando con la relazione del Magistrato deferente.	
	4. All'odierna udienza, data per letta la relazione con il consenso del	
	P.M. (unica parte presente alla trattazione del giudizio) che concludeva	
	come in epigrafe, la causa è passata in decisione.	
	5. Osserva in punto di diritto Il Collegio che nelle fattispecie di cui	
	3	

	all'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., la giurisprudenza della Corte è	
	costante nell'affermare che <i>"Trattasi, evidentemente, di adempimento di</i>	
	<i>carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della</i>	
	<i>chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse</i>	
	<i>dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene</i>	
	<i>a chiudersi), quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di</i>	
	<i>evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione</i>	
	<i>dell'agente subentrante)"</i> (Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. 30.5.2025, n.	
	179).	
	6. Tutto ciò premesso, in assenza di rilievi e in adesione a quanto	
	richiesto dal Magistrato istruttore, il Collegio ritiene di dover procedere	
	a dichiarare la regolarità del conto giudiziale n. 23370, con il discarico	
	del tesoriere Banca Popolare di Bari s.c.p.a. (oggi BDM s.p.a.)	
	Stante l'esito del giudizio, nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 38108	
	del registro di Segreteria,	
	DICHIARA	
	regolare il conto giudiziale n. 23370 reso dalla Banca Popolare di Bari	
	s.c.p.a. (oggi BDM spa) nella qualità di tesoriere del Comune di Trani,	
	relativamente al periodo 01.01.2023 - 31.03.2023 e ammette a discarico	
	l'agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.	
	4	

Il Presidente relatore

(Antonio D'Amato)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 30 giugno 2026

Il Funzionario

(Maria Teresa Savino)

f.to digitalmente